

# TOSCANA

## Leggi edilizie regionali

26/10/2011

*A cura di Confappi*

### Mappe delle aree non idonee al fotovoltaico

Approvati gli allegati cartografici che tracciano i perimetri delle zone dove non si potranno installare impianti a terra. Su indicazione delle province si è provveduto a individuare i "coni" panoramici di pregio, le aree agricole ad alto valore paesaggistico e i terreni agricoli a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica tipica (IGP) da tutelare.

**Delibera Consiglio regionale 26 ottobre 2011, n. 68**

**Bur 9 novembre 2011, n. 45, parte seconda**

04/11/2011

### Fotovoltaico a terra

*A cura di Confappi*

Addolciti i limiti per gli impianti fotovoltaici a terra. Quelli di potenza oltre 20 kW e fino a 100 kW devono avere una distanza minima di 100 metri, a patto che non siano situati "nelle zone interne ai con visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale". Resta la distanza di 200 metri per i più potenti. Ogni limite di distanza è però escluso per gli impianti localizzati nelle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi e nelle aree degradate). Le aree degradate sono cave, discariche e siti minerari dismessi. Il fotovoltaico a terra può essere installato su terreni ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, senza che siano riconosciuti indennizzi per danni causati a causa dell'esercizio della cassa di espansione.

**Legge 4 novembre 2011, n. 56**

**Bur 14 novembre 2011, n. 53**

25/10/2011

### Indagini pericolosità geologica

*A cura di Confappi*

Varato il regolamento in materia di indagini geologiche (attuazione legge n. 1/2005 sul governo territorio, art. 62). Detta le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico e idraulico e a valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico. Inoltre determina il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti e le modalità dei relativi controlli. Compito dei comuni è effettuare le indagini geologiche e di coordinare con le nuove norme i regolamenti urbanistici, i piani complessi d'intervento e i piani attuativi.

**Decreto presidente giunta 25 ottobre 2011, n. 53**

## **Unificati i piani ambientali**

*A cura di Confappi*

L'obiettivo è quello di ridurre il numero dei piani e programmi in materia ambientale. Confluisce in un unico strumento di programmazione (PAER, Piano ambientale ed energetico regionale), l'elaborazione delle politiche regionali di settore in materia ambientale (energia, aree naturali protette, tutela della biodiversità, oltre alle politiche già contenute nel PRAA il Piano regionale di azione ambientale). Rimangono invece atti di programmazione e pianificazione autonomi il piano regionale di gestione dei rifiuti, il piano di tutela delle acque ed il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, di cui il PAER indicherà solo gli obiettivi generali. E' dettata la disciplina transitoria.

**Legge 19 ottobre 2011, n. 52**

**Bur 26 ottobre 2011, n. 50**

10/10/2011

## **Competenze scarichi acque**

*A cura di Confappi*

Varie modifiche alle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e sugli scarichi. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico è di norma di competenza della Provincia. Essa, insieme al Comune, provvede alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. Viceversa il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza dell'AATO o dell'ente che assumerà le relative funzioni, che ha gli stessi tempi per le procedure autorizzative. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.

**Legge 10 ottobre 2011, n. 50**

**Bur 17 ottobre 2011, n. 48**

05/08/2011

## **Modifiche al piano casa**

*A cura di Confappi*

Rispetto agli ampliamenti, due le modifiche fondamentali. La prima è che il piano casa non è più limitato agli edifici mono e bifamiliari: inclusi anche tutti gli altri, purché di superficie utile lorda non superiore a 350 mq. La seconda è che la parte ampliata deve raggiungere la classe energetica A, ai sensi del dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Un nuovo articolo si occupa degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, in precedenza non contemplati. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20% della superficie. Occorre raggiungere però requisiti di rendimento energetico superiori al 10% quelli previsti per le nuove costruzioni e non si può mutare la destinazione d'uso per almeno 10 anni. Infine l'iter urbanistico utilizzato per la grande maggioranza dei casi diviene quello della Scia, anziché la Dia (denuncia di inizio attività), anche nel caso del recupero dei sottotetti esistenti: qualora siano necessarie particolari autorizzazioni per vincoli, anche idrogeologici, esse vanno comunque allegate.

**Legge 5 ottobre 2011, n. 40**

**Bur 10 agosto 2011, n. 41**

02/05/2011

## **Sicurezza cantieri**

*A cura di Confappi*

Approvata una circolare che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti sulla sicurezza, ulteriori rispetto a quelle già date con la Dgr n. 691/2007. Si trattava infatti di completare tale testo con le novità portate dal decreto legislativo n. 81/2009, nonché con quelle della legge regionali n. 13/2008. Il testo si dilunga in particolare sull' idoneità tecnico-professionale dell'impresa, sulla verifica della regolarità contributiva e assicurativa, sul controllo dei subappalti, sulla necessità di un'eventuale conferenza di coordinamento prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Allegate alla circolare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

**D.g.r. 2 maggio 2011, n. 316**

**Bur 11 maggio 2011, n. 19**

30/12/2010

## **Adeguate le norme di eco-valutazione**

*A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore*

La Toscana adegua la propria legge 10/2010 in materia di valutazione ambientale al Dlgs 128/2010. Tra le novità, la rimodulazione della definizione di "parere motivato" quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di valutazione ambientale strategica e l'introduzione del concetto di "livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi.

**Legge 30 dicembre 2010, n. 69**

**Bur 31 dicembre 2010, n. 55 (parte I)**

15/11/2010

## **Rifinanziamento programma incentivazione fonti rinnovabili**

*A cura di Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ore*

Dopo il successo sul triennio 2008/2010, che si è concluso con il finanziamento di 235 progetti per un contributo complessivo di 9 milioni, la Regione ha deciso di rifinanziare il programma rivolto ai Comuni per l'incentivazione di iniziative volte alla produzione e all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e all'attivazione di pratiche di ecoefficienza energetica. In tutto sono individuate risorse per 4,8 milioni sul triennio 2010/2012. Ciascun comune potrà presentare uno e più progetti e potrà concorrere all'assegnazione di un cofinanziamento con percentuali variabili a seconda del tipo di intervento. L'attuazione del programma è demandata alla Direzione Politiche Territoriali e Ambientali.

**Dgr 15 novembre 2010, n. 972**

**Bur 24 novembre 2010, n. 47**

11/11/2010

## **Dia e fonti rinnovabili: valgono i limiti del Dlgs 387/2003**

*A cura di Confappi*

Bocciate le norme della Toscana che avevano previsto la Dia (al posto dell'Autorizzazione unica) per impianti fotovoltaici fino a 200 kW (limite nazionale: 20 kW) e per impianti eolici fino a 100 kW (limite nazionale: 60 kW). Boccata ovviamente anche la norma secondo cui, in caso di impianto realizzato dalla Regione o da altro Ente locale - e in armonia con il Piano energetico regionale - veniva considerata sufficiente la Dia per impianti fotovoltaici ed eolici fino a 1 MW, e idraulici fino a 200 kW (limite nazionale: 100 kW). La Corte Costituzionale ha poi ricordato che la norma "salva Dia" varata con la legge n. 129/2010 (di conversione del DI 105/2010, che ha di fatto concesso una sanatoria per gli impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza autorizzati con DIA da leggi regionali dichiarate illegittime (come per esempio è capitato a quelle pugliesi) è nata per sanare una situazione straordinaria e temporanea. Infatti gli impianti "sanati" devono entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011. In futuro, con il recepimento della direttiva 2009/28/Ce (direttiva rinnovabili) le soglie del Dlgs 387/2003 saranno probabilmente innalzate.

**Corte costituzionale, 11 novembre 2010, n. 313**

**Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2010, n. 46 - 1a Serie Speciale**

01/04/2009

## **Criteri urbanistici per strutture commerciali**

*A cura di Confappi*

Nel regolamento di attuazione del Testo Unico del Commercio, varie norme hanno rilevanza edilizio-urbanistica. Viene definito per esempio cosa si intende per strutture di vendita "medie" "grandi" o "in forma aggregata". Le definizioni contano per stabilire a che condizioni il Comune rilascia l'autorizzazione di apertura e quali sono i parametri urbanistici richiesti, ivi compresi naturalmente gli spazi a parcheggio. Per delle medie strutture l'ampliamento occorre che la struttura sia attiva da almeno tre anni ed l'autorizzazione è dovuta in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture nello stesso comune, fermi restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità. Per le grandi strutture tra i requisiti necessari ci sono il rispetto dei valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello dei piani comunali del colore e delle insegne. Per le più imponenti occorre installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili di certa potenza, la valutazione degli effetti acustici, il risparmio idrico e la realizzazione di spazi destinati ai bambini.

**Regolamento 1 aprile 2009, n. 15**

**Bur 6 aprile 2009, n. 11, parte prima,**

27/03/2009

## **Contributi prima casa a lavoratori precari**

*A cura di Confappi*

Introdotta nella legge finanziaria 2009 un contributo una tantum ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa pari a 1.650 euro. Esso è aggiuntivo a un contributo a sostegno del reddito di pari importo di cui godono solo i lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato ed ai titolari di contratti di collaborazione a progetto che risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e non beneficiano di ammortizzatori sociali. Oltre a tali requisiti i beneficiari, per godere del contributo per i mutui, non debbono essere avvantaggiati da altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e debbono dimostrare di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante. Una delibera di Giunta stabilirà le caratteristiche dell'immobile oggetto del mutuo ipotecario.

**Legge 27 marzo 2009, n. 12**

## **Via e pianificazione concertata**

*A cura di Confappi*

La regola secondo cui la Valutazione d'impatto ambientale non è possibile in caso di sanatoria, trova eccezione quando vi è annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate o annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale. In tal caso chi ha chiesto il permesso di costruire la Dia o la Via può chiedere una nuova Via, una volta regolarizzati i lavori e pagate eventuali sanzioni. Gli accordi che hanno lo scopo di coordinare gli strumenti di pianificazione territoriale, assunti in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, possono serbare validità anche se tutte le amministrazioni non li ratificano, solo per quelle che li hanno ratificati.

**Legge 21 novembre 2008, n. 62**

**Bur 28 novembre 2008, n. 41**

## **Tutela del paesaggio**

*A cura di Confappi*

Vaste modifiche alla legge urbanistica n. 1/2005 in materia di tutela paesaggistica. Norma quadro è lo "statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico", con contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi. Tra gli scopi la ricognizione storica, naturale ed estetica del territorio, analizzando le dinamiche di trasformazione, i fattori di rischio, le misure per la conservazione e la valorizzazione, l'individuazione delle aree degradate da risanare e di quelle tutelate. Gli annessi agricoli non possono mutare destinazione, salvo sanzione e i nuovi edifici rurali hanno un vincolo d'uso ventennale. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di quella d'installazione di cartelloni pubblicitarie e quella relativa al colore delle facciate nei centri storici e nelle zone panoramiche è delegato ai comuni singoli o associati per i territori di competenza, avvalendosi del parere obbligatorio delle commissioni per il paesaggio da loro nominate (tre membri, scelti tra gli esperti). La Regione esercita l'attività di vigilanza sui comuni e ha il potere di sostituirsi ad essi. Nelle zone a bassa sismicità un 10% dei progetti depositati è sottoposto a verifiche regionali, mentre la verifica diviene comunque obbligatoria in caso di opere di carattere strategico o rilevante.

**Legge 21 novembre 2008, n. 62**

**Bur 28 novembre 2008, n. 41**

## **Risparmio idrico**

*A cura di Confappi*

Integrate le norme di difesa del suolo (legge n. 91/1998) in tema di riduzione e ottimizzazione dei consumi di acqua. La regione, con regolamenti, detterà disposizioni in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, regole per l'estrazione di acqua sotterranea, anche per uso domestico, criteri per la determinazione dei canoni (ridotti o maggiorati a seconda del risparmio idrico), l'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica. Le funzioni di controllo spetteranno alle province. Se non diversamente sanzionate, le violazioni dei regolamenti prevedranno sanzioni amministrative da mille a seimila euro.

**Legge 21 novembre 2008, n. 62**

**Bur 28 novembre 2008, n. 41**

17/11/2008

## **Paesaggio e piano territoriale**

*A cura di Confappi*

Tracciate le linee per l'implementazione della parte del PIT (piano indirizzo territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007) relativa alla disciplina regionale per la tutela paesaggistica. Scopi: l'individuazione dei beni paesaggistici; le prescrizioni per la loro tutela e valorizzazione; l'individuazione degli ambiti di paesaggio e la definizione dei relativi obiettivi di qualità.

**Dgr 17 novembre 2008, n. 947**

**Bur 26 novembre 2008, n. 50**

14/11/2008

## **Gestione fognature e depurazione acque**

*A cura di Confappi*

Le sei "autorità d'ambito" previste dalla legge n. 81/1995 subentrano ai comuni nell'affidamento delle gestioni di impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di totale o parziale proprietà pubblica.

**Legge 14 novembre 2008, n. 61**

**Bur 19 novembre 2008, n. 39**

08/09/2008

## **Autorizzazioni scarichi**

*A cura di Confappi*

Il controllo degli scarichi delle acque reflue è oggetto di questo regolamento, che fissa le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni sia per le acque domestiche che per quelle urbane e industriali, nonché per l'autorizzazione provvisoria per gli impianti di depurazione.

**Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R**

**Bur 17 settembre 2008., n. 29, parte prima**

07/08/2008

## **Trasparenza dati lavori pubblici**

*A cura di Confappi*

Regolamento che disciplina l'attività dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici (art. 4, legge regionale 13 luglio 2007, n. 38). L'archivio dell'Osservatorio si compone di tre sezioni. La prima è l'Anagrafica, che contiene i dati delle imprese appaltanti e subappaltanti. La seconda riunisce i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro. La terza riporta le informazioni sui contratti di importo superiore a 150.000 euro. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall'Osservatorio. Quest'ultimo provvede alla pubblicazione sulla propria pagina web sulla base di

schemi tipo. L'accesso agli atti completi è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.

**Decreto presidente giunta 7 agosto 2008, n. 45**

**Bur 14 agosto 2008, n. 28**

03/06/2008

## **Contributi per pannelli solari termici**

*A cura di Confappi*

Destinati altri 200 mila euro di incentivi a fondo perduto pari al 20% della spesa per pannelli solari termici, finanziamenti aggiuntivi e compatibili con la detrazione fiscale del 55%. Si aggiungono agli 800 mila stanziati dalla Dgr 18 febbraio 2008, n. 120. La delibera che fissa i requisiti è il Dgr n. 1/2006.

**Dgr 3 giugno 2008, n. 414**

**Bur 11 giugno 2008, n. 24**

27/05/2008

## **Criteri appalti regionali**

*A cura di Confappi*

Disciplinata nuovamente l'attività contrattuale della Regione Toscana e degli enti dipendenti, attraverso questo regolamento in applicazione della legge regionale n. 38/2007. Nei 52 articoli, vengono fissati gli iter necessari per la pubblicità degli atti di gara; la nomina, i requisiti e le funzioni del responsabile unico del procedimento relative ai contratti pubblici; gli elementi contenuti nel Capitolato speciale di appalto; i criteri di aggiudicazione (in genere, o al prezzo più basso oppure in base all'offerta economicamente più vantaggiosa); le procedure dei cosiddetti "contratti aperti", e quelle, in genere, di gara. Sono elencate poi in dettaglio le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia ed è fissato il numero minimo di operatori che vanno consultati a seconda dell'entità della spesa in economia stessa (da 15 a 20). E' istituito un Osservatorio regionale sulla trasparenza degli appalti e un registro, gestito da un "Ufficiale rogante".

**Decreto presidente giunta n. 30**

**Bur 30 maggio 2008, n. 17**

29/02/2008

## **Restyling radicale norme appalti**

*A cura di Confappi*

Restyling radicale della legge n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), su cui si è abbattuta una vera e propria mannaia che tronca molte velleità della regione Toscana di autonomia dalle norme nazionali. Motivo scatenante è stata l'impugnativa del Consiglio dei Ministri alla Corte costituzionale in data 7 settembre 2007 che valutava come censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 diversi articoli, in parte perché disciplinavano in modo difforme dal Codice dei Contratti in materia di criteri di aggiudicazione, in parte perché in contrasto con i criteri di subappalto e in parte perché eccedenti semplicemente dalle competenze regionali. La Regione ha scelto di agire con la scure, anziché con il bisturi, abrogando articoli e commi. Ecco qualche esempio di disposizioni abrogate. Quella che prevedeva che, ove un'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità

dell'offerta anomala. Quella che rendeva facoltativa, per i contratti di servizi e forniture, la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta e che si potesse richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva. Quella che prevedeva che le giustificazioni per le offerte anormalmente basse siano presentate da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.

**Legge 29 febbraio 2008, n. 13**

**Bur 5 marzo 2008, n. 8**

27/12/2007

## **Compartecipazione cittadini a scelte locali**

*A cura di Confappi*

Regola la compartecipazione dei cittadini alle scelte locali, ivi comprese quelle urbanistiche ed ambientali. A gestirla è l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione che valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, nonché regola il sostegno regionale i progetti partecipativi. Se un cittadino su cento in regione propone un dibattito pubblico, essa va organizzato. Inoltre i cittadini e le associazioni possono presentare per farsi finanziare progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico. La partecipazione va prevista anche in materia sanitaria, di discariche di rifiuti, di reti telematiche.

**Legge 27 dicembre 2007, n. 69**

**Bur 3 gennaio 2008, n. 1**

07/08/2007

## **Regolamento sulle attività turistiche ed alberghiere**

*A cura di Confappi*

Nel portare profonde modifiche al regolamento sulle attività turistiche ed alberghiere, questo decreto finisce per avere ricadute anche in campo edile ed impiantistico, in quanto ridetermina le dotazioni degli alberghi, dei residence e dei campeggi, a seconda delle categorie, stabilendo numero dei bagni, dei posti auto (e loro ampiezza), degli ascensori, dei locali comuni, e via elencando.

**Decreto presidente giunta regionale 7 agosto 2007, n. 46**

**Bur 14 agosto 2007, n. 26**

27/07/2007

## **Conflitti su scelte urbanistiche**

*A cura di Confappi*

Nel variare la legge sul governo del Territorio (n. 1/2005) si precisa l'iter e i compiti della "Conferenza paritetica interistituzionale" tra le amministrazioni che regola i conflitti sorti tra di esse in merito agli strumenti di pianificazione territoriale. Inoltre si dà ai cittadini organizzati in forme associative un termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Burt dell'approvazione degli strumenti per presentare istanze al comune, alla provincia o alla Regione dirette a rilevare l'incompatibilità o il contrasto dei nuovi strumenti di pianificazione con quelli già vigenti. Nel frattempo è sospesa l'efficacia dell'atto contestato in attesa della pronuncia della Conferenza.

**Legge 27 luglio 2007, n. 41**

**Bur 3 agosto 2007, n. 23**

## Codice contratti pubblici

*A cura di Confappi*

La nuova legge regionale (che entrerà in vigore a metà settembre) disciplina tutti i contratti pubblici per lavori, forniture, servizi, affidati dalla Regione, dagli enti ed agenzie regionali, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie. Restano esclusi quelli riservati alla competenza esclusiva dello Stato, alcuni delle imprese agricole forestali e quelli per la gestione dei servizi sociali e sanitari. Si dà attuazione e sviluppo al codice dei contratti pubblici nazionale (D.Lgs. 163/2006) tenendo conto dei ristretti margini entro i quali l'articolo 4 del Codice stesso ha definito la competenza legislativa regionale. Si è infatti in attesa della pronuncia della Corte costituzionale che, nel prossimo mese di ottobre, esaminerà i ricorsi proposti dalla Toscana e da altre Regioni contro l'articolo 4 stesso. Viene istituito l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, con il dichiarato scopo di "contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.". Al suo interno è un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta, mentre tutte le informazioni, se previste, sono pubblicate sulla pagina web dell'Osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara. Regione e Osservatorio provvedono alla redazione di un prezzario di riferimento per tutte le stazioni appaltanti, che dovrà essere articolato agli ambiti territoriali provinciali od omogenei. Esso evidenzia i costi unitari utili per il calcolo dell'incidenza della mano d'opera risultante dai CCNL di comparto e; i costi per la sicurezza e per gli oneri socio-ambientali. Chi appalta dovrà provvedere alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, della relativa regolarità contributiva. Il testo prevede due norme in materia di subappalto che già in passato hanno formato oggetto di aspra polemica: - si dispone il divieto di subappalto a favore di imprese che abbiano partecipato alla gara; - si limita il ricorso al subappalto alle attività con carattere di specializzazione nell'ambito dei singoli lavori. Si tratta di disposizioni già in passato impugnate dalla Commissione Affari istituzionali ed è perciò probabile un'ulteriore impugnazione del Governo. Viene infine introdotto il cosiddetto "Tutor di cantiere" per i lavori superiori a cinque milioni di euro. Vengono infine definiti gli aspetti del processo edilizio relativo all'appalto dei lavori e delle parti coinvolte, prevedendo comunque specifici regolamenti di attuazione da emanarsi entro l'entrata in vigore della Legge.

**Legge 13 luglio 2007, n. 38**

**Bur 18 luglio 2007, n. 20**

09/02/2007

## Permeabilità suoli ad acque meteoriche

*A cura di Confappi*

Detta i criteri per migliorare la qualità degli interventi edilizi rispetto al presente, con la definizione di indicatori del livello di qualità stessa. Molte indicazioni date sono di carattere più filosofico che pratico: tuttavia hanno un certo peso le definizioni date, ai fini della redazione dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi (polo urbano con bacino di utenza rilevante, componenti essenziali della qualità degli insediamenti, componenti del sistema della mobilità e accessibilità, componenti del sistema del verde). Dove il regolamento dà invece una decisa sterzata verso la concretezza, sono gli articoli 16, 17 e 19 che si applicano dal momento della sua entrata in vigore "anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e ai regolamenti edilizi già vigenti". Vi si afferma che nella costruzione di nuovi edifici e nell'ampliamento di quelli esistenti deve essere riservata una superficie di almeno il 25 per cento di quella superficie fondiaria "non impegnata da costruzioni fuori terra o interrato che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche". Anche i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata devono essere realizzati in modo tale da consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. I regolamenti edilizi dovranno poi imporre la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare. Infine l'accento viene posto sul controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti, sulle energie alternative e sui prodotti ecocompatibili.

**Decreto presidente giunta 9 febbraio 2007, n. 2**

## **Definizioni urbanistiche e perequazione**

*A cura di Confappi*

Il regolamento definisce in dettaglio i contenuti dei cosiddetti "piano territoriale di coordinamento", "piano strutturale", "regolamento urbanistico". Si tratta, rispettivamente, delle nuove definizioni date dalla legge toscana per il governo del territorio alla pianificazione urbanistica provinciale, al piano regolatore generale e alle sue norme di attuazione e al regolamento edilizio. Vengono definiti i contenuti minimi di ciascuno di essi, con un richiamo esplicito agli standard urbanistici del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che sono comunque da considerarsi quantità minime inderogabili per le costruzioni (afferma per nulla scontata, data l'autonomia regionale ormai garantita dalla Costituzione). L'articolo 16 tratta della perequazione urbanistica, lasciando ai comuni l'identificazione degli ambiti urbani o territoriali soggetti alla sua disciplina. In tali ambiti è necessaria la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permutazioni o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base di un progetto riferito all'intero ambito. Scopo della perequazione è superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri.

**Decreto presidente giunta 9 febbraio 2007, n. 3**

**Bur 14 febbraio 2007, n. 2**

09/02/2007

## **Valutazione integrata ambientale**

*A cura di Confappi*

Altro regolamento in attuazione della norma fondamentale in materia edilizia e urbanistica Toscana (la legge n. 1/2003 e, più in particolare, l'articolo 11, comma 5). Si occupa della cosiddetta "valutazione integrata", intesa come "il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso". In sostanza, è qualcosa di più della cosiddetta "valutazione ambientale" ed anche di quella "strategica" prevista dalla direttiva 2001/42/CE e in genere si applica al momento della prima formazione o rinnovo integrale degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, con un vaglio della coerenza interna tra gli strumenti stessi e una stima dei loro effetti pratici sul territorio. In caso di importanti varianti agli strumenti della pianificazione territoriale è prevista una modalità semplificata, volta solo agli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana, che andrà comunque eseguita quando sono coinvolti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico o interventi sottoposti a Via.

**Decreto presidente giunta 9 febbraio 2007, n. 4**

**Bur 14 febbraio 2007, n. 2**

02/11/2006

## **Valutazione ambientale e integrata**

*A cura di Confappi*

Il (BUR 7 novembre) si occupa di valutazione integrata e di valutazione ambientale, ma il suo ambito di applicazione è circoscritto ai piani e programmi pluriennali promossi dalla Regione nonché ai piani e programmi di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale "in quanto compatibili." Secondo l'articolo 4,

é compreso anche l'uso di piccole aree a livello locale, purché sottoposto a VIA secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale. Il decreto scandisce in dettaglio le competenze, il tipo di verifiche (analisi di fattibilità, valutazione di coerenza esterna, verifica preventiva per la valutazione ambientale, sistemi di monitoraggio) nonché le procedure. Previste ampie forme di partecipazione, ivi compresi "il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste ", e l'informazione al pubblico. Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o gruppi, possono presentare le proprie osservazioni.

**Decreto presidente giunta 2 novembre 2006, n. 51**

***Bur 7 novembre 2006, n. 33***

17/10/2006

## **Norme antisismiche**

*A cura di Confappi*

Emana il regolamento della vigilanza sulla realizzazione dei lavori in zone sismiche, ma a basso livello di sismicità. In particolare viene stabilito che in queste zone è estratto a sorte un certo numero di interventi, che vengono sottoposti a verifica. La scelta del campione è fatta ovviamente con il criterio di più verifiche per le zone relativamente più a rischio: il 10% dei progetti in zone denominate 3S, in 4% in zone 3 e l'1% in zone 1. La nuova norma ha una tormentata storia dietro di sé. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 182/2006 aveva bocciato l'articolo 105 della Lr 1/2005 "Norme per il governo del territorio", il quale prevedeva che per l'inizio dei lavori in zone sismiche non era necessaria l'autorizzazione della struttura regionale competente. Poiché gran parte del territorio regionale della Toscana è classificato a media sismicità (zona 2), dal 5 maggio 2006 (giorno di deposito della sentenza) gli uffici erano stati sommersi da una mole ingestibile di richieste di autorizzazione. Per aggirare il problema, senza violare le disposizioni di legge, la Regione ha adottato (delibera n. 431 del 12/6/2006) una nuova classificazione sismica del territorio, spostando 106 comuni dalla zona 2 alla nuova zona 3S, a bassa sismicità ma per la quale le norme antisismiche per la progettazione sono uguali a quelle previste per la zona 2. In questo modo i progetti delle nuove zone 3S devono essere depositati (per i controlli a campione stabiliti dal regolamento) ma non è richiesta l'autorizzazione per iniziare i lavori.

**Decreto presidente giunta 17 ottobre 2006, n. 48**

***Bur 25 ottobre 2006, n. 31***